



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795  
Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministr@pec.crcalabria.it](mailto:amministr@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2023/2024

## Comunicato Ufficiale n° 90 del 05 Gennaio 2024

### **1. DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

Si rimette in allegato la decisione n.0070/CFA-2023-2024 del 27 Dicembre 2023 relativa al procedimento n.0067/CFA/2023-2024 proposto dalla società ASD M.M. CLUB SPORT e dal Sig. Molinari Mario in data 28.11.2023.

### **2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 18 Dicembre 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

#### **RECLAMO n. 15 della Società A.S.D. ROCCA DI NETO 1966**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n.70 del 24.11.2023 (Squalifica calciatore Sig. IONA Massimiliano fino al 24.11.2025).**

#### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimenti in videoconferenza, alla presenza del rappresentante A.I.A. presso la Giustizia Sportiva, sig. Vincenzo Nicoletti;

#### RITENUTO

- che, secondo quanto risulta dal rapporto, a fine gara il calciatore Sig. Iona Massimiliano colpiva il direttore di gara con un pugno al volto, senza provocare conseguenze, e per tale motivo veniva espulso;
- che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermava l'accaduto precisando che il pugno era stato sferrato intenzionalmente, smentendo così l'impostazione difensiva della reclamante, secondo cui il colpo era dovuto solo a un movimento incontrollato e involontario del calciatore, posto in essere nel tentativo dello stesso di placare un'accesa protesta di altri giocatori nei confronti dello stesso direttore di gara;
- che l'azione posta in essere dal tesserato costituisce condotta violenta nei confronti dell'ufficiale di gara ai sensi dell'art. 35, comma 1, C.G.S., precisamente atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività;
- che la sanzione comminata dal primo giudice è congrua e adeguata alla natura e alla gravità dei fatti accertati;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

**RECLAMO N. 22 della Società SSDARL RENDE CALCIO 1968**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 81 del 14.12.2023 (omologazione del risultato della gara VIGOR LAMEZIA CALCIO 1910 – RENDE CALCIO 1968 : 2 – 0).**

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il Rappresentante della Società reclamante Sig. Avv. Roberto Romei;

sentito il Rappresentante della Società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919 Sig. Avv. Piero Perri;

## RITENUTO

-a) la Società SSDARL RENDE CALCIO 1968 lamenta l'erroneità della decisione Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria il quale ha rigettato il ricorso con cui la Società stessa aveva chiesto di irrogarsi a carico della Società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919 la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato regionale di Eccellenza del 2/12/2023 A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919 – S.S. Rende Calcio 1968 A.R.L. con il punteggio di 0-3 per avere utilizzato la A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919 il calciatore Sig. Silvagni Samuele, in violazione dell'art.10 comma 6 lett. a) e dell'art. 76 comma 3 delle N.O.I.F.

E ciò poiché lo stesso Silvagni, benché convocato, non aveva partecipato ad un raduno della Rappresentativa Regionale Under 19 in data 27.11.2023 e ad una gara amichevole della stessa Rappresentativa Regionale Under 19 in data 29.11.2023, a causa di un infortunio;

-b) Dagli atti ufficiali risulta:

- che il calciatore Silvagni Samuele, nato in data 21/01/2005, appartenente alla società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919, con il CU n.70 del 24.11.2023 veniva convocato per la partecipazione al raduno ed alla gara amichevole della Rappresentativa Regionale Under 19 effettuati nei giorni 27.11.2023 e 29.11.2023;

- che il calciatore Silvagni Samuele, nato in data 21/01/2005, appartenente alla società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919, benché convocato, non ha partecipato né al raduno del 27.11.2023 né alla gara amichevole del 29.11.2023;

- che né il calciatore Silvagni Samuele né la Società di appartenenza, A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919, hanno prodotto documentazione denunciando un impedimento per infortunio o comunque per una infermità;

- che il calciatore Silvagni Samuele, nato in data 21/01/2005, appartenente alla società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919, prendeva parte alla gara in epigrafe subentrando dalla panchina al 22' del secondo tempo.

-c) Il quadro normativo di riferimento è il seguente:

- l'art. 76 comma 2 delle N.O.I.F. dispone che *"i calciatori e le calciatrici che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di segnalazione dei calciatori e delle calciatrici – e delle Società, ove queste concorrano – ai competenti organi disciplinari, ai fini di un eventuale deferimento"*

- l'art. 76 comma 3 delle N.O.I.F. dispone che *"I calciatori e le calciatrici che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una Squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto"*;

-d) Sostiene la Società reclamante che il calciatore Silvagni Samuele non avrebbe risposto alla convocazione per infortunio, come risultava da notizie acquisite da terzi, per cui non avrebbe potuto prendere parte alla successiva gara con la Società di appartenenza.

A dimostrazione, indica una serie di elementi di prova ricavati da messaggi privati dello stesso calciatore o altre conversazioni intervenute tra soggetti terzi.

Aggiunge che al raduno selettivo del 27 novembre 2023 e alla gara amichevole del successivo giorno 29 prendeva parte il calciatore Chirico Mattia, nato a Lamezia Terme (CZ) il 27.06.2006 tesserato della Società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919, nonostante non fosse tra i convocati di cui al C.U. n. 70 del 24.11.2023, al posto di Silvagni Samuele.

\*

-e) Al ricorso resiste la Vigor Lamezia, la quale depositava memoria con cui eccepiva l'inammissibilità della documentazione non prodotta in primo grado, l'inammissibilità della memoria difensiva della Società Rende depositata in primo grado e non notificata alla Vigor Lamezia e, nel merito, l'infondatezza del reclamo.

-d) Facendo ricorso al principio della ragione più liquida, per cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (e, quindi, tralasciando di esaminare le questioni preliminari e di rito sollevate dalla Vigor Lamezia), la Corte ritiene che il reclamo proposto dalla Società Rende, sia, nel merito, infondato.

Invero, dagli atti ufficiali non risultano certificati i fatti impeditivi di cui all'art.76 comma 3 delle N.O.I.F.

In particolare non risulta alcuna denuncia di *impedimento per infortunio o infermità* diretti agli organi federali con la quale il giocatore (o la Società) ha giustificato la sua mancata risposta al raduno del 27.11.2023 né alla gara amichevole del 29.11.2023, come comunicato dalla competente Segreteria con nota del 3.1.2023, all'esito delle richieste istruttorie formulate dalla Corte.

Per cui deve ritenersi che lo stesso calciatore abbia disertato le convocazioni senza legittimo impedimento (andando incontro a sanzioni disciplinari).

Restano del tutto irrilevanti notizie, confidenze o conoscenze *aliunde* acquisite (e conseguentemente i mezzi istruttori richiesti).

Nemmeno alcuna inferenza può avere la circostanza che al raduno abbia preso parte altro giocatore della Vigor Lamezia, giacché la sua partecipazione può essere ricondotta a circostanze diverse dalla mancata partecipazione del Silvagni per infortunio o altra infermità (per esempio, alla conoscenza della semplice volontà del giocatore di non rispondere alla convocazione).

È opinione della Corte che alle sole fonti ufficiali possa e debba riconnettersi valore dimostrativo come si evince dal tenore letterale delle disposizioni normative.

Il legislatore federale, infatti, si è limitato a prevedere un diverso trattamento conseguente esclusivamente alla condotta omissiva (art. 76, comma 2, : *i calciatori e le calciatrici che, senza provato e legittimo impedimento...*) e alla condotta attiva (art. 76, comma 3: *I calciatori e le calciatrici che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità...*) del tesserato, senza che possano trovare ingresso altre elementi esterni, diversamente acquisiti.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

#### **RECLAMO N.23 delle Società HAMMERS FC ASD**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°17 del 14.12.2023 (punizione sportiva perdita gara a carico della HAMMERS FC ASD con il punteggio di 0-6; ammenda di € 200,00)**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti alla presenza del rappresentante A.I.A. presso la Giustizia Sportiva, sig. Vincenzo Nicoletti;

RITENUTO

Che il presente ricorso evidenzia insistenti profili di connessione oggettiva e soggettiva con il diverso ricorso proposto dalla società ASD ITALIA 90 ROCCELLETTA per cui è necessario procedere a riunione;

P.Q.M.

dispone preliminarmente la riunione del presente ricorso a quello proposto dalla società ASD ITALIA 90 ROCCELLETTA;

si riserva la decisione nel merito alla seduta del 22.01.2024.

**RECLAMO N.24 della Società A.S.D. ITALIA 90 ROCCELLETTA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°17 del 14.12.2023 (punizione sportiva della perdita della gara a carico della ASD ITALIA 90 ROCCELLETTA con il punteggio di 0-6; ammenda di € 250,00 con diffida).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti alla presenza del rappresentante A.I.A. presso la Giustizia Sportiva, sig. Vincenzo Nicoletti;

RITENUTO

che il rappresentante della Società A.S.D. Italia 90 Roccelletta ha chiesto di essere sentito da remoto con l'utilizzo di modalità telematiche;

che nel corso della seduta del 03.01.2024 non è stato possibile attivare tale collegamento telematico;

P.Q.M.

Fissa la seduta del 22.01.2024 per l'audizione del rappresentante della Società A.S.D. Italia 90 Roccelletta;  
Riserva all'esito ogni altra decisione in merito.**RECLAMO N. 25 della Società NUOVA BULLDOG VIBO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°39 del 14.12.2023 (inibizione Dirigente Sig. ARTUSA Gaetano fino al 13/12/2025).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l'avv. Sig.ra Patrizia Rubino in rappresentanza della Società reclamante;

sentito in modalità telematica l'arbitro della gara a chiarimenti alla presenza del rappresentante dell'A.I.A. presso la Giustizia Sportiva, sig. Vincenzo Nicoletti;

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la necessità di convocare l'arbitro in presenza, ne dispone la convocazione nella seduta del 22 gennaio 2024.

**RECLAMO N. 26 della Società A.C.D. BAGNARESE 1946**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N° 84 del 21 Dicembre 2023 (Squalifica calciatore Sig. CARBONE Francesco Ivan fino al 17.04.2024)**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che secondo quanto risulta dal rapporto di gara in seguito a un fallo fischiato a favore della squadra ospite (A.P.S. Pol. Città di Palizzi), il giocatore n. 13 Sig. Carbone Francesco della Società A.C.D. Bagnarese afferrava il direttore di gara con violenza dal petto, senza provocare conseguenze, e veniva espulso dal terreno di giuoco;

- che la condotta integra gli estremi della condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'ufficiale di gara concretizzatasi in un contatto fisico;

- che la sanzione inflitta dal primo giudice deve essere ridimensionata in relazione all'entità ed alla gravità dei fatti accertati;

P.Q.M.

Riduce la squalifica a carico del calciatore Sig. Carbone Francesco fino al 17.02.2024;

dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

**RECLAMO N. 27 della Società CREDEVI**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 11 del 14.12.2023 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; squalifica calciatore Sig. APICELLA Vincenzo fino al 30.03.2024; squalifica calciatore Sig. CELESTINO Francesco fino al 31.12.2027; squalifica calciatore Sig. ROMANO Pasquale fino al 31.12.2027; penalizzazione Società Credevi di 7 (sette) punti in classifica; ammenda di € 100,00 (cento/00).

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il rappresentante della Società reclamante;  
sentito l'arbitro a chiarimenti a mezzo modalità telematiche, alla presenza del rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

## RITENUTO

1. - dal rapporto di gara risulta che:

- al 22' del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, il direttore di gara veniva accerchiato da diversi calciatori della società CREDEVI, che protestavano avverso il suo operato;

che in quella circostanza:

- il calciatore n. 9 della società CREDEVI, Sig. APICELLA Vincenzo, poggiava le mani sul petto dell'arbitro e lo faceva indietreggiare di alcuni metri spingendolo;

- il calciatore n. 5 della società CREDEVI, Sig. CELESTINO Francesco, colpiva l'Arbitro con diversi calci alla tibia e che anche il calciatore n. 11 della società CREDEVI, Sig. ROMANO Pasquale, lo colpiva ripetutamente con calci alle gambe;

- il direttore di gara, avvertiva forte dolore, riteneva a rischio la propria incolumità a causa dell'aggressione fisica subita e sospendeva definitivamente la gara non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per poterla portare a termine.

- l'arbitro veniva accompagnato negli spogliatoi da alcuni dirigenti della Società ospitante e che, immediatamente dopo, entrava negli stessi anche il calciatore n. 10 della società CREDEVI, Sig. CRETELLA Francesco il quale, minimizzando l'accaduto, chiedeva di riprendere la gara.

- mentre il direttore di gara faceva rientro a casa, persistevano i dolori alle gambe e si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Paola ove gli veniva diagnosticata un "Trauma contusivo gamba dx e sx" con prognosi di giorni 5 (cinque), come da referto in atti;

2.- L'arbitro, sentito a chiarimenti, confermava il rapporto di gara ribadendo di aver subito le aggressioni e le condotte dei tesserati. Ribadiva di aver prestato particolare attenzione nell'identificazione dei calciatori che si erano resi responsabili delle condotte violente, individuati senza alcuna incertezza. Confermava, inoltre, l'impossibilità di portare a termine la gara a causa l'aggressione subita.

A tal proposito la scelta del direttore di gara di fare luogo anticipatamente alla conclusione della gara, appare immune da ogni censura, non sussistendo le condizioni oggettive per la sua prosecuzione. Sicchè la sanzione della perdita sportiva comminata dal primo giudice a carico della reclamante appare del tutto congrua, atteso anche che l'ordinamento sportivo non può, in alcun modo, tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell'incolumità dell'arbitro;

3.- La prova testimoniale richiesta è superflua, stante la natura di prova privilegiata del rapporto arbitrale (confermato dal direttore di gara in ogni sua parte nel corso dell'odierna seduta), che ai sensi dell'art. 61, 1° comma, CGS, fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;

4.- Le sanzioni inflitte dal primo giudice ai giocatori appaiono congrue ed adeguate all'entità ed alla gravità dei fatti accertati;

5.- La sanzione della penalizzazione appare eccessiva e va ridotta.

P.Q.M.

riduce la penalizzazione in classifica a carico della Società Credevi a 4 punti in classifica;

conferma nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0070/CFA-2023-2024  
Registro procedimenti n. 0067/CFA/2023-2024

## LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

### I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Massimo Galli - Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul reclamo numero 0067/CFA/2023-2024 proposto dalla società ASD M.M. Club Sport e dal Sig. Molinari Mario in data 28.11.2023

contro

Procura federale

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria n. 68 del 22 novembre 2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza del 21.12.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e uditi gli Avv.ti Francesco Pignataro per la società ASD M.M. Club Sport e per il Sig. Molinari Mario; Alessandro Avagliano per la Procura Federale Interregionale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

### RITENUTO IN FATTO

Con l'atto che ha dato origine alla presente vicenda contenziosa il Procuratore federale interregionale ha deferito avanti al Tribunale sportivo territoriale:

- il sig. Mario Molinari, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. MM Club Sport con i seguenti capi di incolpazione: a) violazione dell'art. 4, c. 1, Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, c.1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. MM Club Sport, consentito e comunque non impedito che i calciatori Matteo Burlato e Matteo Malagrino, sebbene tesserati per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021, prendessero parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. MM Club Sport alle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 ed MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27 maggio 2023 entrambe valevoli per il campionato under 17 provinciale, utilizzando il nominativo, inserito nelle distinte di gara, di due calciatori tesserati per la A.S.D. MM Club Sport; b) violazione dell'art. 4, comma 1, Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale dirigente accompagnatore, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. MM Club Sport, attestando in tal modo in maniera non veridica la rispondenza dei nominativi indicati nella stessa ai calciatori schierati in occasione delle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 ed MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27.05.2023 valevoli per il campionato under 17 provinciale, mentre i calciatori Matteo Burlato e Matteo Malagrino hanno preso parte a tali incontri utilizzando il nominativo, inserito nelle distinte di gara, di due calciatori tesserati per la A.S.D. MM Club Sport;

- Matteo Burlato, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021, incolpandolo della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila delle squadre schierate dalla A.S.D.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

MM Club Sport, alle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 e MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27 maggio 2023 valevoli per il campionato under 17 provinciale utilizzando il nominativo, inserito nelle distinte di gara, di un calciatore tesserato per la A.S.D. MM Club Sport, nonostante fosse tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021;

- Matteo Malagrino, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021 per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila delle squadre schierate dalla A.S.D. MM Club Sport, alle gare MM Club Sport - Elisir Mirto del 25 maggio 2023 ed MM Club Sport - Cassano Sybaris del 27 maggio 2023 valevoli per il campionato under 17 provinciale utilizzando il nominativo, inserito nelle distinte di gara, di un calciatore tesserato per la A.S.D. MM Club Sport, nonostante fosse tesserato per la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021;

- la società A.S.D. MM Club Sport incolpandola a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere da Mario Molinari, Matteo Burlato e Matteo Malagrino così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

All'esito del dibattimento, il Tribunale territoriale – ritenendo provati gli illeciti - ha sostanzialmente accolto la richiesta formulata dal Procuratore ed ha pertanto inflitto ai deferiti le seguenti sanzioni:

- Molinari Mario, quattro mesi di inibizione;

- Matteo Burlato e Matteo Malagrino: quattro giornate di squalifica ciascuno da scontarsi nel campionato di competenza;

- A.S.D. MM Club Sport: 150 euro di ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza.

La decisione di primo grado è stata impugnata con l'atto di reclamo all'esame dal sig. Molinari Mario e dalla A.S.D. MM Club Sport che ne hanno chiesto l'integrale riforma, deducendo a tal fine in rito la nullità della sentenza per carenza totale di motivazione e nel merito la totale erroneità della stessa.

Si è costituita in resistenza la Procura federale.

I reclamanti hanno depositato successiva memoria, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All'udienza del 21 dicembre 2023, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato assunto in decisione.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato nel merito e va pertanto respinto.

Con il primo motivo di impugnazione i reclamanti rilevano che la decisione di primo grado è viziata per carenza assoluta di motivazione e chiedono che questa Corte ne dichiari la nullità, con conseguente rinvio al primo giudice.

Dal punto di vista sostanziale, a giudizio di questa Corte federale, il rilievo coglie nel segno in quanto la decisione impugnata – pur dopo aver svolto una accuratissima ed analitica ricostruzione dei fatti di causa – ha finito per accogliere le richieste della Procura in modo sostanzialmente apodittico, e cioè senza fornire alcuna e benché minimale indicazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il primo Giudice a ritenere fondati i capi di incolpazione.

Certamente, le esigenze di particolare celerità nella definizione delle controversie che (oltre ad essere oggi avvertite in ogni ambito dell'ordinamento processuale generale) governano specificamente e incisivamente il processo sportivo impongono al Giudice federale di adottare provvedimenti sintetici e chiari (cfr. art. 44, comma 4, Codice di giustizia sportiva) evitando quindi ogni appesantimento dell'esposizione, a causa di divagazioni non indispensabili o *obiter dicta* non essenziali, per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

I valori della sinteticità vanno però bilanciati con l'esigenza che le decisioni del Giudice sportivo siano comunque motivate (cfr. il principio generale fissato dall'art. 44, comma 3, CGS) al fine di consentire ai destinatari delle stesse in chiave precettiva e alla comunità federale in chiave conformativa di ricostruire i tratti essenziali dell'*iter* logico seguito dal giudicante per addivenire a quelle conclusioni.

Ove tale *iter* logico non sia ricostruibile nemmeno nei punti essenziali, si è in presenza di un difetto assoluto di motivazione che costituisce - come è stato chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nella sua più autorevole espressione - un'ipotesi di nullità della sentenza.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Come appunto incisivamente affermato “ Esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure obiettivamente incomprensibile: quando, cioè, le anomalie argomentative sono di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 5, Cost.” (Cons. Stato, Ad. plen., nn. 10 e 11/2018).

Applicando le coordinate interpretative sopra richiamate, ritiene questa Corte che certamente, secondo le indicazioni desumibili dall’art. 51, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, nel caso in cui le questioni dibattute siano di mero diritto, il richiamo ad un precedente giurisprudenziale può essere sufficiente a indicare con chiarezza quale tesi interpretativa il giudice abbia inteso valorizzare.

Analogamente è da dirsi quando le questioni trattate siano di facile e pronta soluzione (art. 51, citato).

Ma nei casi – come quello all’esame – in cui le problematiche da dirimere abbiano natura prevalentemente fattuale e il quadro probatorio si presenti come non totalmente univoco, il giudicante deve almeno indicare i capisaldi dell’iter logico in base al quale è giunto a valorizzare determinate emergenze probatorie e a svalutare la portata di altre.

Qualora ciò non avvenga, la motivazione – come nel caso all’esame – finisce per essere meramente assertiva ( *accolgo perché accolgo*), ponendosi al di sotto di ogni ragionevole standard argomentativo.

Tanto chiarito, le conseguenze del riscontro di tali profili vizianti nella decisione di primo grado non possono però condurre all’accoglimento della richiesta di annullamento con rinvio al primo giudice, formulata dai reclamanti, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo – e il rilievo sarebbe già di per sé assorbente – l’art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva valorizza espressamente il profilo rinnovatorio del secondo grado di giudizio, affermando a chiare lettere che, se la decisione di primo grado risulta immotivata, la Corte d’appello decide nel merito.

In secondo luogo, la giurisprudenza di questa Corte è granitica nell’affermare che le ipotesi di rinvio al primo giudice sono del tutto eccezionali e derogatorie nel processo sportivo, improntato come è noto a particolari esigenze di celerità nella definizione dei giudizi.

In tal senso le Sezioni riunite di questa Corte hanno chiarito che “Sebbene il quarto periodo del secondo comma dell’art. 106 CGS. (“Pronuncia della Corte federale di appello) disponga che quest’ultima “*Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione*”, una corretta interpretazione di tale disposizione, conforme peraltro al principio della ragionevole durata del processo sportivo - posto a presidio del fondamentale interesse al regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (art. 44, comma 2, C..G.S.) - impone che le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall’organo di primo grado che legittima l’annullamento della decisione con rinvio siano solo quelle di mero rito, per effetto delle quali non vi stato alcun ingresso alla valutazione del merito delle questioni e per le quali è mancata al riguardo una qualsiasi parvenza di contraddittorio” (cfr. n. 9/CFA/2023-2024).

Ne consegue che, pur dandosi atto del vizio motivazionale che inficia la decisione di primo grado, la vicenda contenziosa va integralmente rivalutata e decisa in questa sede di appello, senza alcun rinvio al primo giudice.

Con il secondo e centrale motivo i reclamanti affrontano il merito della questione deducendo – in sostanza - la genericità e inconcludenza degli elementi di prova adottati a loro carico dalla Procura.

Il rilievo non può essere condiviso, in quanto il materiale probatorio allegato dalla Procura all’atto di deferimento presenta, a giudizio di questa Corte, connotati gravi, precisi e concordanti che depongono nel far ritenere effettivamente perpetrato l’illecito disciplinare per cui è controversia.

Ricostruendo la vicenda nei suoi snodi essenziali, deve ricordarsi che inizialmente è stato proprio un dirigente della MM Club Sport ad informare un omologo della Virtus Corigliano (sig. Salvatore Spina) circa l’avvenuto utilizzo – per decisione del presidente Molinari - da parte della squadra incolpata di due giovani atleti tesserati per la Virtus Corigliano.

Ricevuta tale informazione, la presidente della Virtus ha convocato i due giocatori i quali, accompagnati dai genitori e alla presenza del consiglio direttivo della squadra, hanno confermato la veridicità degli episodi, chiarendo di aver voluto aiutare compagni in difficoltà.



Successivamente, il dirigente della Virtus Corigliano sig. Antonio Algieri è stato telefonicamente contattato dal presidente Molinari il quale nel confermare l'accaduto si è detto dispiaciuto del clamore destato dalla sua scelta ed ha – in sostanza- invitato la Virtus a non dar seguito all'episodio.

Nell'occasione il Presidente Molinari ha chiarito che tale improvvido utilizzo di atleti non tesserati sarebbe stato attuato al solo fine di rinforzare la sua squadra, avvilita da risultati agonistici sin lì troppo mortificanti.

Come si vede, il quadro probatorio a carico degli incolpati si presenta, come si è anticipato, chiaro e univocamente orientato: con le testimonianze *de relato* – di per sé non risolutive perché indirette – concorrono infatti altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità, ai fini del convincimento del giudice.

In tal senso appare centrale la spontanea confessione degli stessi giovani atleti i quali – trovandosi in un contesto protetto perché accompagnati dai genitori – hanno concordemente riconosciuto la veridicità degli episodi ed hanno addirittura esplicitato le ragioni del loro incauto comportamento.

Di talché – a fronte di un quadro ripetersi così preciso e concordante - appare facilmente spiegabile e pertanto non significativa la successiva ritrattazione in sede di audizione dei due giovani atleti avanti alla Procura.

Quanto alle distinte dei giocatori partecipanti consegnate dal sig. Molinari agli arbitri delle due gare incriminate, esse sono sì controfirmate dai direttori di gara ma risultano compilate in modo così sommario e generico (mancando ad esempio pressoché totalmente l'indicazione degli estremi dei documenti sportivi degli atleti) da rendere impossibile l'attribuzione alle distinte stesse di ogni pur minimo carattere di fidejacentia.

Tanto chiarito in fatto, questa Corte ribadisce – in linea con costanti precedenti giurisprudenziali – che “ nell'analisi del materiale probatorio, occorre rammentare che, nell'ambito della giustizia sportiva, lo standard probatorio richiesto, ai fini della affermazione della denunciata violazione di norme dell'ordinamento sportivo, si pone ad un livello inferiore rispetto a quello prescritto nell'ambito del processo penale: per poter ritenere sussistente una violazione è sufficiente che la stessa risulti provata non già oltre ogni ragionevole dubbio, ma, più semplicemente, con un grado di certezza superiore alla mera probabilità. In altre parole, in ambito di giustizia sportiva “per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito disciplinare né il superamento del ragionevole dubbio come nel penale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi e precisi in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione del fatto” (cfr. da ultimo dec. n. 66/CFA – 2023-2024).

Da quanto sopra discende il rigetto nel merito del reclamo.

Tuttavia, a giudizio di questa Corte, le sanzioni irrogate dal Tribunale non risultano adeguatamente afflittive, in quanto non tengono conto della gravità dell'illecito disciplinare, oltre tutto perpetrato con l'aggravante del coinvolgimento di atleti di giovanissima età, spinti a violare le regole basilari e fondanti della leale convivenza in seno alla comunità sportiva federale.

L'art. 12 del Codice di giustizia sportiva – il quale dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone infatti di modulare l'afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A., Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023). In questa prospettiva, l'effettività, l'afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall'art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “*tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività*”. In effetti, solo se l'entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021).

In concreto, dunque, a giudizio di questa Corte, le sanzioni irrogate non rispettano i parametri di massima enucleati dalla giurisprudenza d'appello in tema di sanzioni inerenti l'utilizzo da parte di squadre di giocatori in posizione irregolare.

In particolare, in varie decisioni inerenti l'impiego di calciatori in posizione irregolare questa Corte ha chiarito che la sanzione minima irrogabile ai Presidenti responsabili non dovrebbe essere inferiore a 6 mesi di inibizione (cfr. per tutte dec. n. 23/CFA – 2023-2024 inerente l'utilizzo di calciatori non muniti di certificato di idoneità sanitaria). Conseguentemente anche la sanzione a carico della Società va incrementata.

Pertanto, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 2, Codice di giustizia sportiva, questa Corte, considerata la gravità



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

dell'illecito disciplinare posto in essere dagli incolpati con riprovevoli artifici volti ad alterare irrimediabilmente i risultati agonistici del campionato provinciale under 17, ritiene congruo irrogare le sanzioni come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Respinge il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Mario Molinari: inibizione di mesi 6 (sei);
- alla società A.S.D. MM Club Sport: ammenda di € 200,00 (duecento/00) e penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza 2023/2024.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Antonino Anastasi

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce